

## **AGGIORNAMENTO FISCALE AGOSTO**

### **Nuove regole al calcolo del ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024**

#### **PREMESSA**

Il ricorso al ravvedimento operoso, disciplinato dall' art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, permette - a fronte del pagamento spontaneo di quanto dovuto e degli interessi legali - di beneficiare della riduzione delle sanzioni, riduzione che viene modulata in maniera diversa a seconda della tempistica entro cui viene regolarizzata la violazione/omissione commessa.

Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

In altri termini, se il tributo è amministrato dall'Agenzia delle Entrate (si pensi alle imposte sui redditi, all'IRAP e a IVIE/IVAFE) o se si tratta di tributi doganali e di accise, il ricorso al ravvedimento operoso è inibito non dal controllo fiscale ma dall'avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione o a seguito di atto impositivo (avviso di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d'imposta, di contestazione della sanzione, avviso di pagamento o cartella di pagamento).

Il D.Lgs. 87/2024 ha apportato alcune modifiche al summenzionato articolo 13, D.Lgs. 472/1997 che regola l'istituto del cosiddetto "ravvedimento operoso", che si applicheranno a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Per effetto delle modifiche apportate alla disciplina del ravvedimento operoso dal D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, si assisterà a una generale ridefinizione verso il basso delle sanzioni con una conseguente ripercussione sull'eventuale ravvedimento. Resta confermata l'applicazione dell'attuale disciplina per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024.

#### **LE NOVITÀ**

La Riforma fiscale cambia anche il ravvedimento operoso: le novità sul meccanismo di riduzione delle sanzioni arrivano con il D.lgs 87/2024 e saranno applicabili dal prossimo 1° settembre.

Le principali novità della Riforma interessano:

- la riduzione delle sanzioni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 e del D.Lgs. 13/2024;
- l'applicazione del cumulo giuridico ove più conveniente del cumulo materiale.

Non viene modificato l'ambito di applicazione del ravvedimento operoso e le casistiche in cui invece ne è preclusa l'applicazione (quali l'avvenuta notifica di avvisi di liquidazione e di accertamento).

**COME FUNZIONA FINO AL 31 AGOSTO 2024**

L'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 prevede per le violazioni inerenti omessi o tardivi versamenti commesse entro il 31 agosto 2024, il seguente meccanismo di riduzione delle sanzioni applicabili, esposto nella tabella per i casi riferiti a tributi erariali amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Sanzione	Ritardo	Sanzione da ravvedimento
15%	Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria	Dallo 0,1% al 1,4% (0,1% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria)
15%	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria	1,5%
15%	Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria	1,67%
30%	Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione	3,75%
30%	Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	4,29%
30%	Oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	5%

**COME FUNZIONERÀ DAL 1 SETTEMBRE 2024**

Il nuovo testo normativo in vigore per le violazioni commesse dalla data del 1° settembre 2024 sancisce che la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento venga abbassata dal 30% al 25%.

Dal 1° settembre 2024 in avanti non viene, inoltre, più prevista la differenza di riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso tra ciò che viene regolarizzato prima di 2 anni dalla violazione e ciò che viene regolarizzato dopo 2 anni dalla violazione (è prevista una riduzione da 1/7 della sanzione del 25%).

Sanzione	Ritardo	Sanzione da ravvedimento
12,5%	Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria	Dallo 0,0833% al 1,166% (0,0833% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria)
12,5%	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria	1,25%
12,5%	Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria	1,39%
25%	Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è	3,125%
25%	Dopo il termine di 1 anno dalla violazione o dopo il termine della dichiarazione relativa all'anno in cui è	3,57%

Oltre al pagamento delle sanzioni ridotte e dell'imposta, occorre versare **gli interessi al tasso legale**.

Gli interessi legali maturano giorno per giorno e si applicano all'importo dovuto a titolo di imposta, escluse le sanzioni.

A partire dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale passa al 2,5% in ragione d'anno, definito dal Decreto del MEF del 29.11.2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11.12.2023.

La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento.

Infatti, quando si ricorre a tale istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.

**Per i versamenti è necessario utilizzare:**

- il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Iva, l'Irap e l'imposta sugli intrattenimenti
- il modello F23, per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
- l'F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili

**Le somme possono essere compensate con crediti disponibili.**

Limitatamente alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 viene introdotta la possibilità per il contribuente di applicare la sanzione unica prevista dall'articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

Il primo comma dell'art. 12 del D.lgs n. 472 del 1997 prende in esame i casi di **concorso formale di violazioni** - che si verifica quando, con una sola azione od omissione, si commettono diverse violazioni della medesima norma o di norme diverse - e di concorso materiale di violazioni - quando, con più azioni od omissioni, si commettono più violazioni della stessa norma: in questi casi, l'ente impositore irrognerà una sola sanzione, determinata applicando un aumento da un quarto al doppio alla sanzione per la violazione più grave commessa.

Sarà consentito applicare il ravvedimento operoso non più su ogni singola violazione bensì applicando il cumulo giuridico in relazione al singolo tributo e al singolo periodo di imposta.

La sanzione unica da ravvedimento operoso su cui applicare la percentuale di riduzione potrà essere calcolata anche mediante l'utilizzo di apposita funzionalità che sarà messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate.

\*\*\*

***Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ...*** 

***Distinti saluti***

***Attenzione:*** Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.